

Roma, 18.01.2020

Alla c.a. del D.S. e del Referente Privacy

Oggetto

INCARICHI DIRIGENZIALI E REGISTRO ELETTRONICO

1. CHIARIMENTI SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

A seguito della recente pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 20 del 23.01.2019) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il **c.d Decreto Milleproroghe** (art. 1, comma 7 D.L. 30/12/2019, n. 162) ha **sospeso fino al 31 dicembre 2020** l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 46 e 47 del D.Lgs 33/2013 nei confronti dei soggetti titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali per la violazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Pertanto i Dirigenti Scolastici che avessero omesso di pubblicare nel sito della scuola, Sezione Amministrazione Trasparente - Sotto- sezione "Titolari di incarichi amministrativi di vertice", i seguenti dati: provvedimento di incarico (art. 14, comma 1, lett. a); curriculum vitae (art. 14, comma 1, lett. b); compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art. 14, comma 1, lett. c); dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, comma 1, lett. d); altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (art. 14, comma 1, lett. e), nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale, **non vedranno applicate le sanzioni previste per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 33/2013.**

2. REGISTRO ELETTRONICO E TUTELA DEI DATI

In riferimento alle richieste effettuate dal Garante della Privacy ad un Istituto Scolastico in ordine alla indicazione delle misure di sicurezza adottate a protezione dei dati ed informazioni trattate attraverso il registro elettronico si rammenta, in attesa di ricevere ulteriori chiarimenti dal MIUR e dallo stesso Garante, che è indispensabile anche ai fini dell'accountability:

Edu Consulting srl

Via XX settembre, 118 - 00187 ROMA - tel. 06-87153238 - 334-7219616

www.educonsulting.it - gdpr@educonsulting.it PEC: educonsulting@pec.it - P. IVA 15050081007

- a) procedere alla designazione della società fornitrice del servizio digitale (nella specie del registro elettronico) come responsabile esterno del trattamento dei dati;
- b) diffondere e pubblicare sul sito web, sezione privacy, le informative per il trattamento dei dati personali dei docenti, fornitori, alunni e famiglie ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Con riferimento all'utilizzo del registro elettronico, tali documenti prevedono che *"I soli dati anagrafici potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a codesta Istituzione Scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d'istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), **eventuali ditte fornitrici di altri servizi quali ad esempio** servizi di mensa, software gestionali, **registro elettronico**, servizi digitali (quali piattaforme e-learning e software di gestione delle attività didattiche come ad esempio G Suite for education, ecc). L'effettuazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l'interessato possa fruire dei relativi servizi; solo in caso di trattamenti effettuati in maniera continuativa e non saltuaria o occasionale, le aziende in questione saranno nominate Responsabili del Trattamento, limitatamente ai servizi richiesti e resi. Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati"*.
- c) informare il personale coinvolto nella gestione e nel trattamento dei dati personali sulle misure di sicurezza da adottare per la protezione dei medesimi relativamente al registro elettronico. A tal proposito possono risultare utili gli incarichi per il trattamento e la protezione dei dati personali contenenti, tra le altre, le istruzioni operative per accedere al registro elettronico e per proteggere i dati personali ivi inseriti e gli incontri formativi rivolti a tutto il personale.

Il Responsabile della protezione dei dati



Edu Consulting srl

Via XX settembre, 118 – 00187 ROMA – tel. 06-87153238 – 334-7219616

www.educonsulting.it – gdpr@educonsulting.it PEC: educonsulting@pec.it - P. IVA 15050081007